

**DELIBERAZIONE 1 OTTOBRE 2024**

**390/2024/R/EEL**

**DETERMINAZIONE, PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI CHE SERVONO MENO DI 25.000 PUNTI DI PRELIEVO, DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2018 E DISPOSIZIONI RELATIVE AD ACCONTI DI PEREQUAZIONE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1310<sup>a</sup> riunione del 1 ottobre 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- la legge 9 gennaio 1991, n.10;
- la legge del 14 novembre 1995, n. 481/95 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A (TIWACC 2016-2021), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2016-2019) e Allegato B (di seguito: TIME 2016-2019), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 454/2017/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 882/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 882/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL) e i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2020-

2023) e Allegato B (di seguito: TIME 2020-2023) come successivamente modificati e integrati;

- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 233/2020/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 187/2021/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 116/2022/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2022, 332/2022/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 164/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 164/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 472/2023/ R/EEL (di seguito: deliberazione 472/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 33/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 33/2024/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2024, 295/2024/R/EEL;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 13 novembre 2020, n. 19/2020 (di seguito: determinazione 19/2020- DIEU);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 14 luglio 2022, n. 04/2022 (di seguito: determinazione 4/2022- DIEU);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 24 ottobre 2022, n. 08/2022 (di seguito: determinazione 8/2022- DIEU).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 – 2023, approvando il TIT 2016-2019 e TIME 2016-2019, recanti le disposizioni relative al primo quadriennio del periodo di regolazione 2016 – 2019, con riferimento rispettivamente al servizio di distribuzione di energia elettrica e a quello di misura dell’energia elettrica;
- il TIT 2016-2019 e il TIME 2016-2019, come modificati dalla deliberazione 237/2018/R/EEL, individuano due differenti regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, la deliberazione 237/2018/R/EEL (agli articoli da 2, 4 e 5) definisce i criteri di determinazione del costo riconosciuto per l'anno 2018 e dei parametri tariffari in regime parametrico;
- l'articolo 6 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che per l'anno 2018 venga definita una tariffa di transizione come media ponderata tra il valore riconosciuto applicando il regime individuale ("tariffa d'impresa") e il valore riconosciuto in base al regime parametrico;
- il comma 6.2 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che a partire dall'anno 2018 la tariffa d'impresa sia aggiornata annualmente per la quota parte dei costi operativi con le modalità di aggiornamento di cui al comma 11.1 del TIT 2016-2019 e per la quota parte a copertura dei costi di capitale attraverso l'applicazione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- con deliberazione 882/2017/R/EEL il tasso di variazione medio annuo dell'inflazione riferito ai 12 mesi precedenti di cui al comma 11.1 del TIT 2016-2019 è stato accertato nella misura dello 0,58% per le tariffe relative all'anno 2018;
- il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, ai fini dell'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi, di cui al comma 11.2 del TIT 2016-2019 è pari, per il servizio di distribuzione, al 1,9%;
- con deliberazione 882/2017/R/EEL il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi è stato accertato nella misura dello 0% per le tariffe relative all'anno 2018;
- il comma 6.3 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che la tariffa di transizione di cui al comma 6.1 per l'anno 2018 sia determinata assegnando alla tariffa parametrica un peso pari al 10%.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento al valore della variabile densità rilevante al fine della determinazione dei costi riconosciuti per il servizio di distribuzione in regime tariffario parametrico, il comma 2.3 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che le imprese distributrici che abbiano un livello di densità inferiore al *floor* previsto per i riconoscimenti dei costi, possano presentare istanza per il riconoscimento del livello di densità effettivo, qualora dispongano di cartografia asseverata da perizia indipendente attestante la consistenza delle reti;
- la determinazione 4/2022-DIEU descrive le modalità e le tempistiche di gestione delle istanze.

- con riferimento al valore della variabile vetustà rilevante al fine della determinazione dei costi riconosciuti per il servizio di distribuzione in regime tariffario parametrico, il comma 2.2 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che sia pari al rapporto, per il perimetro MT/BT, tra immobilizzazioni nette successive al 2007 e totale delle immobilizzazioni nette relative agli investimenti effettuati fino all'anno  $t-2$ .

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento al servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione, l'Articolo 7 della deliberazione 237/2018/R/EEL definisce i criteri di determinazione del costo riconosciuto e dei parametri tariffari;
- in particolare, con riferimento ai costi operativi, il comma 7.1 della sopra citata deliberazione prevede che la quota parte delle tariffe di riferimento di cui all'articolo 37 del TIME a copertura dei costi operativi per il servizio di misura in bassa tensione sia posta pari al valore della quota parte delle componenti MIS(INS) e MIS(RAV) delle tariffe obbligatorie di cui all'articolo 33 del TIME;
- con riferimento ai costi di capitale, il comma 7.2 della sopra citata deliberazione prevede che la determinazione dei costi di capitale relativi all'installazione di misuratori elettronici in bassa tensione avvenga sulla base di una stratificazione degli investimenti lordi di ciascuna impresa ricostruita a partire da un profilo di installazione convenzionale e di un costo unitario medio di settore;
- l'Articolo 1 della determina 8/2022-DIEU ha rilevato un costo medio unitario di settore relativo ai misuratori elettronici e ai sistemi di telegestione pari a 126 euro/misuratore (a prezzi correnti 2014) e un fattore di *turnover* degli investimenti pari al 2%.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai fini del riconoscimento dei costi relativi ai servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, il comma 4.1 del TIT prevede che ciascun esercente comunichi annualmente all'Autorità i dati patrimoniali, fisici ed economici; e che, a tal fine, ogni anno vengano attivate le raccolte dati telematiche "RAB EE" e "Volumi di servizio erogati";
- ai sensi del comma 4.3 del TIT, la mancata comunicazione di tali informazioni prevede, per le imprese ammesse al regime parametrico, l'utilizzo di ogni informazione disponibile e una stima delle informazioni mancanti secondo logiche di prudenza e di efficienza sulla base di criteri definiti con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità;
- l'Allegato A alla determina 8/2022-DIEU definisce i criteri di determinazione dei costi riconosciuti per le imprese ammesse al regime parametrico, che devono essere utilizzati nel caso di indisponibilità delle informazioni necessarie.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 164/2023/R/EEL, l’Autorità dispone di un avvalimento nei confronti della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) per lo svolgimento delle attività istruttorie relative alla determinazione delle tariffe di riferimento per le imprese distributrici di energia elettrica.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 472/2023/R/EEL l’Autorità ha approvato i valori delle tariffe di riferimento per l’anno 2018 per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica e per il servizio di misura nei confronti delle imprese di distribuzione di energia elettrica in regime parametrico, rinviando a successivo provvedimento la definizione delle tariffe per le imprese distributrici Azienda Pubbliservizi Brunico (id ARERA 5), Cooperativa Centrale Elettrica Fleres (id ARERA 508), Azienda Elettrica Versciaco Prato Alla Drava SOC. COOP. A R.L. (id ARERA 914), Comune di Campo Tures (id ARERA 3373), in quanto risultavano ancora in corso le interlocuzioni con la Cassa per definire il quadro informativo necessario alle determinazioni tariffarie e per l’impresa Odoardo Zecca S.r.l. (id ARERA 242) in relazione alla quale risultava ancora in corso il procedimento finalizzato al passaggio dal regime delle imprese elettriche minori al regime ordinario di regolazione tariffaria vigente per la generalità delle imprese di distribuzione elettrica;
- nel corso dell’anno 2024 si sono concluse le interlocuzioni ancora aperte tra la Cassa e le imprese distributrici che hanno provveduto anche al riallineamento dei dati accertati nell’ambito dell’istruttoria nelle raccolte telematiche “RAB EE” e “Volumi di servizio erogati”;
- con la deliberazione 33/2024/R/EEL si è concluso per l’impresa Odoardo Zecca il procedimento finalizzato al passaggio dell’impresa al regime ordinario di regolazione tariffaria, con conseguente determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura relative all’anno 2016 e 2017;
- nell’ambito del suddetto procedimento per l’impresa Odoardo Zecca S.r.l. (id ARERA 242), è stato definito un valore di vetustà di cui al comma 2.2 della deliberazione 237/2018/R/EEL pari a 0,5;
- ai sensi dell’Articolo 3 della deliberazione 164/2023/R/EEL la Cassa ha provveduto ad inviare alle imprese oggetto del presente provvedimento apposita comunicazione recante gli esiti delle attività istruttorie svolte in relazione alle determinazioni delle tariffe di riferimento per l’anno 2018;
- con comunicazione 25 settembre 2024 (prot. Autorità 67462 del 25 settembre 2024) la Cassa ha comunicato agli Uffici dell’Autorità gli esiti delle attività istruttorie con riferimento alle determinazioni tariffarie oggetto del presente provvedimento.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 32 del TIT 2016-2019 disciplina i criteri generali e le modalità operative di gestione dei meccanismi di perequazione per le imprese distributrici, con riferimento ai ricavi relativi al servizio di distribuzione (articolo 33 del TIT 2016-2019), ai costi di trasmissione (articolo 35 del TIT 2016-2019) ed ai ricavi relativi al servizio di misura (articolo 40 del TIME 2016-2019);
- il comma 32.6 lettera b), del TIT 2016-2019 prevede che per le perequazioni dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi di trasmissione possa essere previsto un meccanismo di riconoscimento in acconto, con cadenza bimestrale, dei saldi di perequazione;
- con la deliberazione 568/2019/R/EEL (articolo 28 del TIT 2020-2023 e articolo 40 del TIME 2020-2023) l'Autorità ha confermato, fino all'anno 2023, i meccanismi di perequazione, incluse le disposizioni relative agli acconti;
- con la determinazione 19/2020-DIEU sono stati disciplinati i criteri di determinazione ed i meccanismi di erogazione dei suddetti acconti;
- con specifico riferimento alle imprese distributrici in regime parametrico, il comma 9.6 lettera d) della deliberazione 237/2018/R/EEL, conferisce mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia di disciplinare con una o più determine le modalità operative di gestione dei meccanismi di perequazione;
- la determinazione 2/2023-DINE ha dato disposizioni in materia di perequazione generale per il periodo di regolazione 2018-2023 per le imprese in regime parametrico;
- i parametri tariffari oggetto di determinazione con il presente provvedimento consentono per le imprese Azienda Pubbliservizi Brunico, Odoardo Zecca S.r.l., Cooperativa Centrale Elettrica Fleres, Azienda Elettrica Versciaco Prato Alla Drava SOC. COOP. A R.L., Comune di Campo Tures, la quantificazione dei saldi di perequazione dei ricavi per il servizio di distribuzione e di misura per l'anno tariffario 2018;
- la deliberazione 472/2023/R/EEL ha previsto un meccanismo di riconoscimento in acconto delle perequazioni relative ai costi di trasmissione e ai ricavi di distribuzione e di misura per gli anni dal 2019 al 2023 per le imprese distributrici in regime tariffario parametrico.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- determinare e pubblicare le tariffe parametriche per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 8.1 del TIT e per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione di cui al comma 37.2 lettera a), b) e c) del TIME, relative all'anno 2018, per le imprese distributrici Azienda Pubbliservizi Brunico, Odoardo Zecca S.r.l., Cooperativa Centrale Elettrica Fleres, Azienda Elettrica Versciaco Prato Alla Drava SOC. COOP. A R.L., Comune di Campo Tures.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- che la Cassa, entro il 31 dicembre 2024, provveda a regolare i saldi di perequazione dei ricavi relativi ai servizi di distribuzione e di misura e dei costi di trasmissione, con riferimento all'anno 2018, per le imprese oggetto del presente provvedimento, ai sensi di quanto disciplinato dal TIT 2016- 2019 e dal TIME 2016-2019 e dalle determinazioni 19/2020-DIEU e 2/2023- DINE;
- estendere alle imprese distributrici Azienda Pubbliservizi Brunico, Odoardo Zecca S.r.l., Cooperativa Centrale Elettrica Fleres, Azienda Elettrica Versciaco Prato Alla Drava SOC. COOP. A R.L., Comune di Campo Tures il meccanismo di riconoscimento in acconto delle perequazioni relative ai costi di trasmissione e ai ricavi di distribuzione e di misura di cui alla deliberazione 472/2023/R/EEL, per gli anni dal 2019 al 2023, secondo le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 6 e 8 della deliberazione 472/2023/R/EEL medesima;
- prevedere che la Cassa regoli, se richiesti, i suddetti acconti di perequazione entro il 31 dicembre 2024

**DELIBERA**

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento, per l'anno 2018, per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT 2016-2019, relativi alle imprese distributrici Azienda Pubbliservizi Brunico (id ARERA 5), Odoardo Zecca S.r.l. (id ARERA 242), Cooperativa Centrale Elettrica Fleres (id ARERA 508), Azienda Elettrica Versciaco Prato Alla Drava SOC. COOP. A R.L. (id ARERA 914), Comune di Campo Tures (id ARERA 3373), come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di approvare i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2018, per il servizio di misura dell'energia elettrica, di cui al comma 37.2 lettera a), b) e c) del TIME 2016-2019 relativi alle imprese distributrici Azienda Pubbliservizi Brunico (id ARERA 5), Odoardo Zecca S.r.l. (id ARERA 242), Cooperativa Centrale Elettrica Fleres (id ARERA 508), Azienda Elettrica Versciaco Prato Alla Drava SOC. COOP. A R.L. (id ARERA 914), Comune di Campo Tures (id ARERA 3373), come riportati nelle Tabelle 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
3. che la Cassa provveda a regolare i saldi di perequazione relativi all'anno 2018 per le imprese oggetto del presente provvedimento entro il 31 dicembre 2024;
4. di estendere il meccanismo di riconoscimento in acconto delle perequazioni relative ai ricavi di distribuzione e di misura ed ai costi di trasmissione di cui alla deliberazione 472/2023/R/eel per gli anni dal 2019 al 2023 nei confronti delle imprese oggetto del presente provvedimento, con le medesime modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 e 8 della deliberazione 472/2023/R/eel;

5. che la Cassa eroghi gli acconti di perequazione di cui al precedente punto 4 entro il 31 dicembre 2024;
6. di trasmette alla Cassa per i servizi energetici e ambientali il presente provvedimento;
7. di pubblicare il presente provvedimento, e la relativa Tabella 1, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

1 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*